

**Indirizzi generali per le nomine e designazioni di rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende, Società e Istituzioni**
(delibera C.C. n. 19 del 09/07/2019)

Art. 1 (Principi generali)

Il presente atto di indirizzo definisce i criteri di nomina e designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società e istituzioni, in conformità alle previsioni delle leggi, degli statuti e dei regolamenti vigenti nella realtà presso le quali eserciteranno le loro funzioni.

Esse si ispirano a criteri di trasparenza, di merito e competenza, di professionalità, esperienza e di onorabilità delle persone da designare. Per tutte le nomine e designazioni va perseguito l'obiettivo dell'equilibrio di genere secondo le norme di legge.

Le nomine avvengono nel rispetto dei requisiti di competenza, esperienza e professionalità.

Art. 2 (Requisiti e criteri di scelta)

I nominati e i designati in rappresentanza del Comune devono possedere i requisiti per l'elezione a consigliere Comunale.

Gli stessi devono essere in possesso di requisiti che provino competenze, conoscenze ed esperienze professionali adeguate.

A tal fine, il Sindaco terrà conto anche del titolo specifico di studio posseduto, delle esperienze di lavoro acquisite e di quelle maturate in incarichi precedenti anche non analoghi.

E' fatta salva la facoltà, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni in L. 135/2012 in combinato disposto con gli art. 9 e 12 di D.Lgs 39/2013, la nomina nei C.D.A. delle Società partecipate anche a favore di dipendenti dell'Ente in possesso di adeguata professionalità con esclusione tuttavia della carica di Presidente con deleghe gestionali dirette o di amministratore delegato o ancora di amministratore unico.

Art. 3 (incompatibilità e limiti alle nomine)

Non possono essere nominati o designati quali rappresentanti del Comune, le persone che si trovano nella situazione di conflitto di interessi di cui al successivo art. 4 lettera c).

Non possono essere nominate o designate persone che esercitano, per conto proprio o altrui, attività concorrenti con quella dell'azienda, istituzione, ente o società. Altresì non possono essere nominati/designati persone che partecipano come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente, o che sono amministratori o direttori generali in società concorrenti.

E' fatto divieto ai rappresentanti, per la durata del loro mandato, di assumere incarichi di consulenza remunerati dagli enti, aziende ed istituzioni a cui sono stati designati, nonché da società da questi controllate, pena la decadenza dal mandato.

I membri nominati dal comune non possono essere assunti, a nessun titolo, durante il loro mandato negli enti, aziende ed istituzioni, nonché nelle società partecipate, anche indirettamente, da questi enti, aziende ed istituzioni.

Per tutte le cariche la cui nomina è di competenza del Sindaco si applicano le disposizioni dell'art. 10 D.Lgs. 235/2012 nonché le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.

Art. 4 (Conflitto di interessi)

Sono considerate situazioni di conflitto di interessi:

- a) la sussistenza di interessi personali dei designati/nominati che interferiscono con l'oggetto delle decisioni a cui essi partecipano e dalle quali potrebbero ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto;
- b) la sussistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado, con il Sindaco e gli Assessori e i Consiglieri Comunali;

- c) in caso si manifestino situazioni di conflitto di interessi, l'amministratore nominato deve rendere pubblica tale condizione e astenersi da qualsiasi deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento di formazione della decisione.

I nominati/designati devono attenersi alle sopra riportate disposizioni la cui non osservanza comporta la loro revoca, secondo quanto previsto all'art.10.

Art. 5 (Modalità procedurali per la nomina)

A partire dalla data di adozione del provvedimento di approvazione degli indirizzi generali per la nomina, la designazione dei rappresentanti del Comune presso aziende, istituzioni, enti (comprese le società), si procederà a dare adeguata pubblicità degli incarichi da conferire e delle loro caratteristiche.

La pubblicità è garantita con avviso del Sindaco sul sito istituzionale del Comune e all'albo online. Le istanze di candidature dovranno essere accompagnate dalle seguenti documentazioni:

curriculum sottoscritto, completo dei dati anagrafici e di tutte le informazioni che consentano di vagliare adeguatamente la competenza professionale e l'esperienza generale e specifica, ivi compreso il consenso al trattamento e alla pubblicazione dei dati;

- elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in società iscritte in pubblici registri ricoperte al momento della presentazione della candidatura e nel precedente quinquennio con l'indicazione della durata;
- dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico; - dichiarazione di possesso dei diritti civili e politici;
- dichiarazione di insussistenza a proprio carico di motivi generali o speciali di ineleggibilità allo specifico incarico al quale la candidatura si riferisce o di incompatibilità;
- dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 10 D.Lgs 235/2012 nonché dal D.Lgs 8 aprile 2013 n. 39 e s.m.l.;
- dichiarazione di insussistenza delle incompatibilità, di conflitti di interessi di cui ai precedenti articoli e disponibilità a far cessare entro 10 giorni dalla nomina le eventuali cause di incompatibilità;
- autocertificazione sullo stato del proprio casellario giudiziale e dei carichi pendenti secondo quanto previsto dal DPR n.445/2000.

Art. 6 (Pubblicità sul sito)

Sui sito Internet del Comune saranno pubblicati (previo assenso scritto dei candidati a tutela della privacy) i curricula dei nominati/designati.

Art. 7 (Nomina)

Il Sindaco esamina le candidature, valutandone l'ammissibilità. In mancanza di presentazione di candidature, o quando queste siano numericamente insufficienti o risultino inadeguate rispetto all'incarico da conferire, il Sindaco prevede con proprio atto direttamente ad una nuova nomina/designazione, fermo restando il possesso dei requisiti previsti da parte dei candidati.

In caso di dimissioni, revoca o decadenza di un nominato o designato in rappresentanza del Comune, il Sindaco indice una nuova selezione attraverso un bando con le modalità dell'art. 5.

Gli atti di nomina e di designazione devono essere notificati agli interessati, firmati per accettazione e trasmessi al Presidente del Consiglio Comunale per la comunicazione allo stesso Consiglio nella prima seduta utile, pubblicati all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.

Contestualmente all'atto della nomina o della designazione, l'interessato deve attestare l'assenza di ogni situazione ostativa all'incarico e conformarsi agli obblighi che competono agli amministratori comunali in materia di trasparenza.

Art. 9 (Doveri inerenti ai mandato)

Nell'espletamento del proprio mandato coloro che sono stati nominati o designati ai sensi dei

precedenti articoli sono tenuti, compatibilmente con gli ordinamenti dei singoli organismi, a conformarsi agli indirizzi del Consiglio comunale e alle direttive del Sindaco.

Art. 10 (Revoca - sospensione - decadenza - dimissioni)

Il Sindaco può con provvedimento scritto e debitamente motivato, da notificarsi all'interessato, procedere alla revoca e/o sospensione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nelle ipotesi che:

- d) sia accertata l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive negli organi presso cui sono stati nominati/designati, salvo quanto diversamente stabilito dagli statuti e regolamenti degli enti, aziende ed istituzioni;
- e) sia rilevata la reiterata e grave difformità delle scelte operate dal rappresentante con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale;
- f) sia rilevata la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4.

Compete al Sindaco la pronuncia di decadenza di un rappresentante nei cui confronti risulti una situazione di incompatibilità o incapacità prevista dalla legge, dallo statuto comunale e regolamenti, o dagli statuti, o regolamenti degli enti, aziende ed istituzioni nei cui organi il rappresentante figura quale componente, ivi compresa l'osservanza di quanto previsto dall'art. 4.

La revoca o la sospensione, adottata con provvedimento motivato, previa contestazione, può avvenire altresì per motivi di particolare e specifica gravità.

Il provvedimento di revoca o sospensione produce effetto dalla data di notifica e va comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Il provvedimento di decadenza produce - salvo diverse indicazioni della legge, statuto o regolamento - effetto dal giorno della notifica dello stesso all'interessato.

Le dimissioni volontarie devono essere presentate per iscritto all'ente, azienda, società o istituzione e contestualmente al Sindaco del Comune di Rozzano.

Tutti i provvedimenti di surroga, da adottarsi in caso di morte, dimissioni, decadenza e revoca, devono essere avviati nei termini più solleciti, nel rispetto degli indirizzi di cui agli articoli precedenti.

E' fatta salva la facoltà del Sindaco di revoca dell'incarico anche senza giusta causa, entro il termine di cui al comma 9 dell'art. 50 del TUEL 267/2000 (cfr. Corte di Cassazione, Sez. unite, n. 16335/2019,

Art. 11 (Norme finali ed entrata In vigore)

E' abrogata ogni norma regolamentare incompatibile con il presente atto d'indirizzo.

Il presente atto di indirizzo entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di cui fa parte integrante il presente atto.